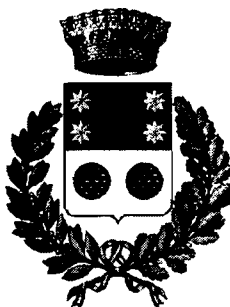


**COMUNE
DI LAGHI**



**PROVINCIA
DI VICENZA**

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 20-10-2025

Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PER IL PERIODO 8 OTTOBRE 2025 FINO AL 30 APRILE 2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

PRESO ATTO che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di*

risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- *il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;*
- *con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Arsiero risulta ora inserito nella zona "IT0525 – Prealpi e Alpi" nell'ambito del PRTRA;*
- *il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM₁₀, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";*
- *la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 480 del 02/05/2024 (BUR n. 72 del 31/05/2024), ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;*
- *con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stata estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021 al fine di dare continuità all'attuazione delle misure di limitazione in essa stabilite e confluite nell'aggiornamento del PRTRA, nelle more del completamento del percorso di approvazione del citato aggiornamento di Piano;*
- *con tale ultimo provvedimento regionale viene ribadito che l'attuazione delle limitazioni e degli obblighi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria è prevista in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, come stabilito dal vigente PRTRA e richiamato con la DGR n. 1500 del 16 ottobre 2018;*

CONSIDERATO che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

VISTI:

- *il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);*
- *il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;*

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *"indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006"*;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

l'istituzione per il periodo dal 8° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 degli obblighi e divieti di seguito indicati a valere su tutto il territorio comunale:

A - DIVIETI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI:

- 1) divieto di mantenere acceso il motore:**
 - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

B - DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a e E.7.a):

- **divieto di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto**, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al Centro di Raccolta – Ecocentro presso il Comune di Posina e/o di Velo d'Astico;
- **Di realizzare, falò rituali** (Azione Operativa E.7.a). In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti se effettuati in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo

10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, i falò relativi a manifestazioni organizzate dall'Ente o da associazioni locali con i seguenti obblighi:

4a) limitare le dimensioni della pira entro i 4 metri di altezza massima ed i 3 metri di diametro alla base;

4b) utilizzare biomassa correttamente stagionata mantenuta il più possibile secca e asciutta, legna naturale, (non verniciato e non trattato con solventi e simili) e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;

4c) adottare le seguenti misure di contenimento dei rischi e delle emissioni: • posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile; • non utilizzare benzina, gas o altri combustibili; • di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018; • garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze; • garantire via di esodo in caso di necessità; • spegnerli con acqua entro un'ora dall'accensione, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo. • smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi;

- Di effettuare manifestazioni utilizzando fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), (Azione Operativa E.7.a). In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti esclusivamente in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, per manifestazioni organizzate dall'ente o da associazioni locali che ne presentino richiesta autorizzativa almeno 30gg prima dell'evento.

C – OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLETT CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI POTENZA TERMICA NOMINALE FINO A 35 KW (AZIONE OPERATIVA E.3.d) E OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE (AZIONE OPERATIVA E.3.b):

- di utilizzo di pellett certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
- di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. I N V I T

INVITA

a) La cittadinanza:

- ✓ ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ✓ ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;

- o limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - *PROVINCIA DI VICENZA* provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
 - *Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA – Distretto 2 Alto Vicentino di Thiene (VI)* protocollo.aulss7@pecveneto.it;
 - *ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza* dapvi@pec.arpav.it;;
 - *CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO di Schio (VI)* plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - *COMANDO CARABINIERI "VENETO" – Stazione di Arsiero* tvi20693@pec.carabinieri.it;
 - *REGIONE CARABINIERI FORESTALE "VENETO" – Nucleo di Arsiero* fvi43692@pec.carabinieri.it;
 - *SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI a responsabilità limitata di Vicenza* svt@legalmail.it;

INFORMA

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto.

 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
SINDACO
Marco Lorenzato